

E' presente rispetto all'appello iniziale anche il Consigliere Uberti.
Sono presenti n°14 consiglieri.

Delibera di Consiglio comunale n. 57 del 13/10/2008.

Oggetto:

Piano regolatore Generale - Variante specifica n. 6: controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 5 del 7 febbraio 2008, esecutiva, "Bilancio di previsione 2008. Relazione previsionale e programmatica 2008/2010. Bilancio pluriennale 2008/2010. Programma triennale 2008/2010 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2008. Approvazione";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

PREMESSO che il piano regolatore di Campogalliano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3668 del 26 luglio 1994, è stato successivamente soggetto alle seguenti varianti specifiche:

- Variante Specifica 1 (approvata con atto C.C. n. 71 del 25.9.97),
- Variante Specifica 2 (approvata con atto C.C. n. 30 del 27.4.99),
- Variante Specifica Sassola (approvata con atto C.C. n. 44 del 15.6.2000), Variante Mitigazioni, approvata con atto C.C. n. 81 del 15.11.2001),
- Variante Prima di rilocalizzazione (approvata con atto C.C. 80 del 15.11.2001),
- Variante Specifica n. 3 (approvata con atto C.C. n. 31 del 9.5.2002),
- Variante specifica n. 4 (approvata con atto C.C. n. 75 del 24.10.2002),
- Variante Specifica n. 5, approvata con atto C.C. n. 65 del 9.11.2006;
- Variante Specifica n. 6, adottata con atto C.C. n. 43 del 30.6.2008;
- Variante Seconda di rilocalizzazione (approvata con atto C.C. n. 78 del 14.11.2002),
- Variante Terza di rilocalizzazione, approvata con atto C.C. n. 11 del 19.2.2004)
- Variante Quarta di rilocalizzazione, approvata con atto C.C. n. 8 del 17.2.2005)
- Variante Quinta di rilocalizzazione, approvata con atto C.C. n. 83 del 6.12.2005

CONSIDERATO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2008 è stata adottata apposita Variante specifica, identificata con il n. 6, per l'inserimento di un'area a servizi da destinare alla costruzione di una nuova Stazione dei Carabinieri, con la quale un'area agricola estesa approssimativamente per 1.630 mq, adiacente il parcheggio di Via Guido Rossa è stata destinata a Zona per attrezzature di Interesse Generale, classificata come Zona Omogenea F, Capo V delle NTA del PRG. L'Amministrazione Comunale ritiene opportuno realizzare sull'area in oggetto oggetto una Caserma per l'Arma dei Carabinieri. infatti, nell'anno 2000, sono iniziate tra il Comune e la società Multiservices delle trattative per la costruzione e la locazione della futura Caserma nell'area di Via Grieco. Dall'anno 2000, l'amministrazione nulla ha più saputo in ordine al perfezionamento o meno delle trattative inerenti la locazione della futura Caserma al Ministero, e con atto del Consiglio Comunale n. 57 del 15.09.05, si è espressa la volontà di non proseguire il rapporto con la Soc. Multiservices s.r.l. ritenuto inutile e dannoso per l'Amministrazione. Tuttavia, la restituzione del possesso dell'area all'Amministrazione comunale non è stata possibile in quanto il Tribunale di Treviso ha dichiarato il fallimento della Soc. Multiservices s.r.l., e il terreno sul quale era prevista la collocazione della stazione dei carabinieri è entrato a far parte dell'attivo fallimentare. Di conseguenza, in data 13.12.2007, è stato approvato un preliminare di accordo

di Pianificazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/00 e dell'art. 11 della L. 241/90, sottoscritto tra le parti interessate in data 6.3.2008, con il quale si determina la cessione all'Amministrazione Comunale dell'area posta in Via Guido Rossa e oggetto della presente Variante, per l'edificazione della nuova stazione dei Carabinieri di Campogalliano.

Preso atto:

- che tale variante è stata depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune dal 10.7.2008 al 10.8.2008, e che dell'avvenuto deposito è stato dato pubblico avviso mediante affissione all'Albo pretorio in data 10.7.2008 n. 306 e pubblicazione a mezzo stampa (Gazzetta di Modena dell'11.7.2008);
- che nel termine di sessanta giorni dall'avvenuto deposito e successivamente a tale termine NON sono pervenute osservazioni;
- che contemporaneamente al deposito copia del provvedimento è stata trasmessa alla Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; e che altresì copie sono state trasmesse all'ARPA e all'AUSL territorialmente competenti per la formulazione del parere prescritto dalla legge regionale 19/82;
- Dato atto che il presente argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28/06/2008;
- che in data 23.7.2008 la variante è stata sottoposta alla Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio nella seduta n. 4, ottenendo parere favorevole;
- che in data 7.10.2008 con atto G.P. 383 del 7.10.2008, pervenuto al protocollo comunale in data 8.10.2008 n. 6777 la Provincia ha formulato le proprie osservazioni;
- che in data 25.9.2008 n. 6381 è pervenuto al protocollo comunale il parere espresso dalla Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente;
- che in data 26.9.2008 n. 6296 è pervenuto al protocollo comunale il parere espresso dalla Azienda USL di Modena;

Viste:

- le osservazioni formulate dalla Provincia e i pareri delle Aziende Sanitarie, e le controdeduzioni alle osservazioni suddette, che si riportano di seguito:

OSSERVAZIONE N. 1

Presentata da PROVINCIA DI MODENA

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI	Determinazioni
Si sottolinea la necessità di eseguire ulteriori indagini atte a definire correttamente le caratteristiche geotecniche dei terreni in fase di progettazione esecutiva del fabbricato	Si accoglie, Sarà infatti cura del Servizio SUE prescrivere che - in fase di progettazione esecutiva del fabbricato - siano allegata alla richiesta di approvazione del progetto le indagini approfondite delle caratteristiche geotecniche per dimensionare correttamente le opere di condazione in funzione dei carichi trasmessi.	Accolta
Si sottolinea la necessità di controdedurre al parere di ARPA/Ausl, in particolare relativamente alla necessità definire la classe acustica associabile all'area e di verificare la capacità dei servizi a rete	Si vedano le controdeduzioni ai pareri delle aziende sanitarie	Accolta

PARERI DELLE AZIENDE SANITARIE

sintesi delle osservazioni di ARPA, e di AUSL	controdeduzioni	determinazioni
Relativamente all'inquinamento acustico occorre definire la classe acustica associabile all'area oggetto di trasformazione	Si accoglie, dando atto che l'area in trasformazione è stata zonizzata dalla vigente classificazione acustica comunale, approvata con Delibera di C.C. n. 40 del 30/06/08, come classe III° - Aree di tipo misto. I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO - Unità territoriali Omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/01. La realizzazione della Stazione dei	Accolta

	Carabinieri di Campogalliano, prevista dalla Variante Specifica n. 6 al P.R.G., non cambia la classe acustica dell'area in precedenza attribuita, in quanto non variano gli indici di densità previsti dalla direttiva di cui sopra. Rimanendo invariata la Zonizzazione Acustica approvata con atto del C.C. n. 40 del 30.6.2008 non si rende necessaria alcuna modifica alla stessa.	
Relativamente agli impianti a rete (pubbliche fognature, sistema di depurazione e pubblico acquedotto) si prescrive di verificare la disponibilità residua degli stessi	La rete fognaria comunale – cui conferirà lo scarico del fabbricato in progetto – è idonea e correttamente dimensionata per ricevere i reflui provenienti dal fabbricato da edificare sull'area oggetto della presente Variante. Lo stesso dicasi per la rete acquedottistica: si tratta infatti di un unico fabbricato, che non rappresenta un incremento percepibile della capacità insediativa sul territorio.	Accolta
Si prescrive di comunicare - successivamente all'approvazione della presente Variante – al Servizio Agricoltura e Territorio dell'Amministrazione Provinciale di Modena la modifica alla fascia di divieto di spandimento	Sarà cura del Servizio SUE comunicare alla Provincia l'avvenuta approvazione della presente variante, per consentire l'adeguamento della "Carta delle aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici"	Accolta

- la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, articolo 15, commi 4 e 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 34, articoli 41 e 43;
- la legge regionale n. 38 del 1.12.1998;

Preso atto, come risulta dall'allegata relazione illustrativa, che le modificazioni al piano regolatore che formano oggetto del presente provvedimento rientrano nei limiti stabiliti per l'applicabilità del suddetto articolo 15, comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

VISTI gli elaborati tecnici e normativi redatti dallo Sportello Unico Edilizia che tutti qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati, in quanto depositati agli atti dello Sportello Unico Edilizia;

DATO ATTO che le modificazioni apportate rientrano nei limiti dell'articolo 15, comma 4, lettera c) della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e pertanto saranno approvate dal consiglio comunale con le procedure di cui all'articolo 21 della medesima legge.

VISTI:

gli art. 15 e 21 della L.R. n. 47 del 7.12.1978

l'art. 41 della L.R. n. 20 del 24.03.2000

l'art. 6 del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo del D.Lgs.152/2006;

Considerato che il presente atto riveste carattere di urgenza per la necessità di procedere alla destinazione urbanistica dell'area necessaria, per favorire, nei tempi più brevi possibili, l'edificazione sulla stessa della nuova stazione dei Carabinieri;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione consiliare "Territorio, Attività produttive, Ambiente" nella seduta del 20/09/2008";

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge – Presenti e votanti n°14;

DELIBERA

- 1) di recepire e approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate, espresse nella premessa del presente atto, relative alla variante specifica n. 6 al P.R.G. del Comune di Campogalliano;
- 2) di approvare la variante specifica n. 6 al P.R.G. del Comune di Campogalliano;
- 3) di dare atto che la Variante è composta dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione Illustrativa;
 - b) Modifiche alla Cartografia (tav. 2 "Zonizzazione" e tav. 4 "Classificazione del Territorio Agricolo");
 - c) Modifiche alle Norme di Attuazione (art. 50.2),
che tutti qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati, in quanto depositati agli atti dello Sportello Unico Edilizia;
- 4) di dare atto che ai sensi del citato articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, l'approvazione di varianti al piano regolatore comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, e che pertanto sarà provveduto d'ufficio all'adeguamento della cartografia e delle norme di attuazione di piano regolatore alle modifiche approvate;
- 5) di prendere atto altresì che la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione costituisce condizione ostativa dell'attuazione delle previsioni della variante.
- 6) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 7) Di dare atto che tutti gli adempimenti successivi all'adozione della presente Variante saranno assunti dal Capo Settore III Assetto e Tutela del Territorio, in quanto detta attività risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del III° settore.

Successivamente, considerate l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui devonsi intendere integralmente richiamate;

A seguito di apposita votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.